



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 aprile 2010 (23.04)
(OR. en)**

**8780/10
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0084 (NLE)**

PECHE 69

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	20 aprile 2010
Oggetto:	Allegato alla proposta concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile relativo alla conclusione dell'intesa sulla conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 154 definitivo Allegato Parte 1



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 19.4.2010
COM(2010) 154 definitivo

ALLEGATO ALLA

Proposta

**concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra
l'Unione europea e la Repubblica del Cile relativo alla conclusione dell'intesa sulla
conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale**

ALLEGATO ALLA

Proposta

**concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra
l'Unione europea e la Repubblica del Cile relativo alla conclusione dell'intesa sulla
conservazione degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale**

ALLEGATO

INTESA SULLA CONSERVAZIONE DEGLI STOCK DI PESCE SPADA NEL PACIFICO SUDORIENTALE

1. Il presente documento sostituisce l'accordo provvisorio del 25 gennaio 2001 ("l'accordo del 2001") e trasforma l'accordo interinale in un impegno definitivo a cooperare per la conservazione e la gestione a lungo termine degli stock di pesce spada nel Pacifico sudorientale.
2. L'intesa è volta a risolvere in via amichevole le controversie¹ attualmente esistenti nel settore della pesca del pesce spada fra il Cile e la Comunità europea (ora sostituita dall'Unione europea (UE)) presso il Tribunale internazionale per il diritto del mare ("ITLOS") e l'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC").
3. Le Parti confermano espressamente che la presente intesa costituirà il quadro di riferimento per la conservazione del pesce spada nel Pacifico sudorientale, per la gestione di tale specie e per la cooperazione ad essa associata.
4. Il comitato bilaterale tecnico e scientifico UE/Cile ("CBTS") continuerà a costituire il punto di contatto necessario per le questioni di interesse comune relative alla conservazione del pesce spada e, per potenziare al massimo gli sforzi in materia di cooperazione tecnico-scientifica, avrà il seguente mandato:
 - a. offrire una sede per lo scambio di informazioni sugli stock di pesce spada e sulle attività di pesca dell'UE e del Cile e di qualsiasi altra informazione necessaria per adottare decisioni in materia di conservazione e di gestione;
 - b. valutare periodicamente lo stato degli stock, sorvegliare le tendenze delle attività di pesca e valutarne le ripercussioni sulle specie non bersaglio e sull'ecosistema marino;
 - c. riesaminare le misure di conservazione esistenti e fornire consulenze su nuove misure possibili, inclusi regolamenti sulle catture accessorie;
 - d. identificare le priorità di ricerca nel quadro del programma di lavoro ed elaborare eventuali programmi supplementari, inclusi protocolli sulla raccolta dei dati;
 - e. provvedere allo scambio di informazioni e promuovere l'uso di attrezzi da pesca sicuri per l'ambiente ed efficaci sul piano dei costi;
 - f. provvedere, precedentemente alla riunione del CBTS, allo scambio dei dati sulle catture e sullo sforzo di pesca relativi a tutti i segmenti delle rispettive flotte presenti nel Pacifico sudorientale;

¹ Causa ITLOS n. 7 e WTO DS 19.

- g. prendere in considerazione altri mezzi di cooperazione in ambito scientifico, tecnico o amministrativo.
5. Il CBTS verrà convocato in sessione straordinaria (CALENDARIO) per dare inizio ai lavori del suo mandato, tenendo conto dei seguenti obiettivi e principi concordati dalle Parti:
 - (a) le rispettive attività di pesca del pesce spada verranno svolte mantenendo livelli di cattura corrispondenti o prossimi al rendimento massimo sostenibile degli stock, compatibilmente con l'obiettivo di garantire la sostenibilità di queste risorse nonché la salvaguardia dell'ecosistema marino;
 - (b) la distribuzione, la struttura spaziale e le dinamiche degli stock verranno monitorate da pescherecci cileni e dell'UE le cui osservazioni scientifiche rispettino parametri di ricerca concordati, atti ad elaborare valutazioni consistenti e a generare successivamente soluzioni di gestione adeguate;
 - (c) i sistemi per la raccolta dei dati creati dovranno essere affidabili, rapidi e compatibili con le esigenze e con la portata delle attività di pesca del pesce spada;
 - (d) le Parti mantengono il loro attuale livello di pesca del pesce spada, quale espresso dal numero attuale di pescherecci o dal massimo storico di pescherecci operanti nel Pacifico sudorientale, al fine di garantire la sostenibilità degli stock di pesce spada.
 6. Le Parti mantengono l'impegno di sviluppare ulteriormente il legame fra questa cooperazione bilaterale e la consultazione multilaterale patrocinata dall'UE e dal Cile.
 7. La consultazione multilaterale attualmente in corso dovrebbe includere tutti coloro che partecipano alla pesca del pesce spada nel Pacifico sudorientale nonché gli osservatori invitati da organizzazioni esistenti con un interesse legittimo nella pesca del pesce spada.
 8. L'UE e il Cile mantengono l'impegno di promuovere efficacemente la cooperazione multilaterale per la conservazione e la gestione di questi stock nel loro habitat ed ecosistema e lungo tutto il loro percorso di migrazione.
 9. Le Parti riservano la dovuta attenzione alle misure adottate a livello multilaterale e si sforzano di promuovere iniziative analoghe di conservazione e gestione nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca di cui sono membri per garantire uno sviluppo sostenibile della pesca del pesce spada.
 10. A questo proposito, le Parti si sforzano di promuovere l'applicazione, da parte di altri partecipanti alla pesca del pesce spada, dei principi e degli obiettivi sopra menzionati, soprattutto in relazione al mantenimento degli attuali livelli di pesca.
 11. In conformità dei principi sopra menzionati, e nel quadro del programma di lavoro svolto dal CBTS, le Parti definiscono un protocollo generale per analizzare, trattare e valutare le informazioni raccolte dai loro pescherecci. Tale protocollo deve tentare di

identificare la condizione dello stock, in termini spaziali e temporali, studiandone la composizione e le caratteristiche biologiche ed esplorandone gli habitat per migliorare le conoscenze delle Parti, prendendo altresì in considerazione le potenziali ripercussioni della pesca sui suoi componenti di ecosistema, le specie associate o dipendenti e i requisiti per la mitigazione dell'impatto ambientale e degli effetti nocivi sugli uccelli, le tartarughe e gli squali, nonché sulle catene alimentari e sull'ambiente fisico del Pacifico sudorientale.

12. Le Parti dichiarano che, in virtù della presente intesa, i loro pescherecci non saranno vincolati da misure di conservazione specifiche che prescrivano una taglia minima per le specie catturate.
13. Esse applicheranno tuttavia un approccio precauzionale che tenga conto di tutte le caratteristiche biologiche delle catture e, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, si sforzeranno di sviluppare e applicare ulteriori misure alternative volte a garantire che le attività di pesca non presentino il rischio di creare impatti inaccettabili su habitat sensibili dell'ambiente marino.
14. Le Parti confermano che i loro pescherecci sono soggetti ai seguenti obblighi:
 - (a) utilizzare un sistema VMS operativo collegato in permanenza allo Stato di bandiera;
 - (b) fornire regolarmente dati sul tipo di nave, sulle catture e sullo sforzo di pesca, per zona e per periodi, che le Parti devono scambiarsi prima delle riunioni del CBTS;
 - (c) fornire e scambiare informazioni su attrezzi da pesca sicuri per l'ambiente ed efficaci sul piano dei costi;
 - (d) raccogliere i dati richiesti per le valutazioni del CBTS circa le dinamiche e la situazione della pesca del pesce spada nel Pacifico sudorientale e qualunque informazione pertinente a fini di conservazione e di gestione.
15. Le Parti accettano che venga consentito l'accesso ai porti cileni designati alle navi dell'UE dedite alla cattura del pesce spada in conformità con gli obiettivi contenuti nella presente intesa con riguardo agli attuali livelli dello sforzo di pesca e al mantenimento di livelli di cattura degli stock corrispondenti o prossimi al rendimento massimo sostenibile, compatibilmente con l'obiettivo di garantire la sostenibilità della risorsa e nel rispetto delle disposizioni in materia di monitoraggio e scambio di informazioni.
16. Le procedure di accesso per lo sbarco e il trasbordo nei porti cileni designati figurano nell'allegato I della presente intesa.
17. Le Parti provvedono a notificare congiuntamente all'ITLOS che, a seguito del raggiungimento di un accordo, hanno accettato di sospendere il procedimento (causa ITLOS n. 7) e chiedono al Tribunale di ordinare l'archiviazione del caso e di disporre presso la cancelleria la radiazione dall'elenco delle cause. Poiché le Parti hanno accettato di sospendere il procedimento dell'ITLOS come conseguenza diretta del raggiungimento di un accordo sulla controversia, esse chiedono inoltre al Tribunale

di mettere agli atti questa circostanza e di indicare nel rispettivo ordine di sospensione, o di allegare al medesimo, i termini dell'accordo.

18. Le Parti informano inoltre il direttore generale dell'OMC che la procedura obbligatoria di risoluzione delle controversie avviata nell'ambito dell'ITLOS (causa n. 7) è stata sospesa e gli comunicano i termini dell'accordo raggiunto, rendendo nota la loro decisione di non riaprire la procedura di risoluzione delle controversie prevista dall'intesa dell'OMC sulla risoluzione delle controversie con riguardo alla causa DS 193, relativa all'applicazione degli articoli pertinenti del GATT al transito, al trasbordo e all'accesso commerciale ai porti cileni da parte delle navi dell'UE dedite alla pesca del pesce spada.
19. Le Parti accettano di applicare alla presente intesa le disposizioni in materia di prevenzione e composizione delle controversie definite al titolo VIII dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, entrato in vigore il 1° febbraio 2003.
20. La presente intesa entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui le Parti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure all'uopo necessarie.
21. Le Parti accettano di applicare in via provvisoria il precedente punto 15 a partire dal momento della firma e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2009.
22. Le notifiche sono trasmesse al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario della presente intesa.
23. A partire dalla data di entrata in vigore, la presente intesa sostituisce l'accordo provvisorio firmato dalle Parti il 25 gennaio 2001.

ALLEGATO I

- i) Ai fini dell'applicazione dell'intesa, 45 giorni prima delle riunioni del CBTS di cui al paragrafo 4 dell'intesa, le Parti si scambiano un elenco delle navi contenente le seguenti informazioni:
1. nome della nave;
 2. indicativo di chiamata;
 3. numero di registrazione IMO (se esistente);
 4. nome e dati dell'armatore (nazionalità, indirizzo);
 5. Stato di bandiera della nave;
 6. lunghezza totale (m);
 7. marca e modello del sistema di posizionamento automatico e rispettivo codice di identificazione, nonché nome della stazione costiera (LES) con cui opera;
 8. nome e coordinate della persona di contatto nello Stato di bandiera e nell'ambito della Commissione europea.
- ii) Il comandante di una nave dell'UE, o un suo rappresentante, che desideri entrare in un porto cileno designato, lo notifica alle autorità competenti del Cile per mezzo del modulo A fornito in allegato almeno 72 ore prima dell'arrivo previsto nel porto.
- iii) Le autorità competenti cilene confermano ufficialmente, per via elettronica o con altri mezzi, entro 24 ore, che l'accesso è consentito e che l'operazione di sbarco o di trasbordo può essere effettuata.
- iv) Conformemente al paragrafo 14, lettera a), ogni volta che le navi dell'UE entrano nella ZEE cilena per chiedere un accesso al porto, esse trasmettono senza indugio tramite il centro di controllo della pesca (CCP) del loro Stato di bandiera il segnale via satellite al *Centro de Monitoreo y Control de la Direccion General del Territorio Maritimo y Marina Mercante*.
- Le relazioni di base del sistema VMS devono essere trasmesse ad intervalli di 60 minuti.
- v) Nel corso della prima riunione del CBTS, il Cile deve fornire le coordinate della propria ZEE.
- vi) Nel caso in cui le autorità competenti cilene abbiano motivo di ritenere che le informazioni di cui sopra, fornite dai pescherecci dell'UE, non siano corrette, le autorità competenti dello Stato di bandiera forniscono il tracciato di navigazione della nave su richiesta delle autorità competenti cilene. In tal caso, il Cile informa immediatamente lo Stato di bandiera e la Commissione europea al fine di consultare le autorità adeguate.

- vii) Gli ispettori designati dalle autorità competenti cilene possono esaminare documenti, giornali di bordo, attrezzi da pesca e catture detenute a bordo durante le operazioni di sbarco o di trasbordo. Tali ispezioni vengono svolte in modo tale da non ritardare indebitamente le operazioni di sbarco o di trasbordo, che devono essere svolte nella misura del possibile nelle 24 ore successive all'arrivo in porto. Prima di un'ispezione, gli ispettori devono presentare al comandante della nave un opportuno documento che li identifichi come tali.
- viii) Le autorità competenti cilene provvedono affinché i risultati delle ispezioni in porto siano sempre presentati al comandante della nave per essere esaminati e firmati e affinché il rapporto sia completato e firmato dall'ispettore. Al comandante della nave ispezionata è data facoltà di aggiungere eventuali osservazioni al rapporto e, ove del caso, di prendere contatto con le autorità pertinenti dello Stato di bandiera, in particolare quando sussistono forti difficoltà di comprensione del contenuto del rapporto.
- ix) Le autorità competenti cilene provvedono affinché una copia del rapporto di ispezione venga fornita al comandante della nave ispezionata per essere tenuta a bordo e alle autorità competenti dello Stato di bandiera della suddetta nave.
- x) I comandanti sono liberi di decidere l'uso che verrà fatto delle catture della propria nave.
- xi) Conformemente ai paragrafi 15 e 16, le navi dell'UE potranno utilizzare i seguenti porti designati: Arica, Antofagasta e Punta Arenas.
- xii) Nei porti autorizzati possono essere svolte esclusivamente le seguenti attività:
 - 1. sbarco di stock di pesce spada;
 - 2. trasbordo di stock di pesce spada;
 - 3. rifornimento della nave;
 - 4. riparazioni della nave.

Quanto sopra disposto lascia impregiudicata la possibilità per le navi dell'UE di ottenere accesso ad altri porti cileni adeguati, secondo quanto comunicato dalle autorità cilene, ai soli fini della riparazione delle navi.

Con riguardo al rifornimento di derrate, lubrificanti, carburante e materiale per l'imballaggio, la trasformazione ed altri usi quotidiani a bordo, nonché per le sostituzioni di equipaggio, la nave può accogliere a bordo solo quanto richiesto per le proprie operazioni; è proibito l'imbarco di materiali e membri di equipaggio destinati ad altri pescherecci. Queste disposizioni non si applicano in caso di emergenza o di forza maggiore.

- xiii) Le autorità competenti cilene negano l'accesso al porto alle navi dell'UE che non rispettano quanto precedentemente disposto. Il rifiuto di accesso deve essere motivato e le motivazioni devono essere comunicate ufficialmente e senza indugio al comandante della nave, allo Stato di bandiera e alla Commissione europea. Tali casi di rifiuto dell'accesso vengono discussi dalle Parti nel corso della successiva riunione

del CBTS e, fino a quel momento, la nave interessata non può accedere ai porti cileni.

- xiv) Su richiesta di una delle Parti, può essere convocata una sessione straordinaria del CBTS al fine di discutere ogni questione relativa all'applicazione dell'intesa.

MODULO A

Informazioni da fornire preliminarmente per le navi che chiedono di entrare in porto

1. Porto di scalo previsto					
2. Data e ora di arrivo previsti					
3. Finalità					
4. Nome della nave					
5. Stato di bandiera					
6. Tipo di nave					
7. Indicativo internazionale di chiamata					
8. Informazioni di contatto della nave					
9. Armatore/i					
10. Certificato di immatricolazione					
11. Numero di registrazione IMO (se esistente)					
12. Identificatore esterno (se esistente)					
13. Dimensioni della nave	<i>Lunghezza</i>		<i>Larghezza</i>		<i>Pescaggio</i>
14. Nome e nazionalità del comandante della nave					
15. Totale catture a bordo					
<i>Specie</i>	<i>Tipo di prodotto</i>	<i>Zona di cattura</i>	<i>Quantitativo</i>		
16. Catture destinate allo sbarco					
<i>Specie</i>	<i>Quantitativo</i>				
17. Catture destinate al trasbordo in porto					
<i>Specie</i>	<i>Quantitativo</i>				
18. Destinazione finale delle catture					
<i>Cile</i>	<i>Altri paesi</i>				